



ALLEGATO A
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI ... CC. n. 27
DEL 25-07-2013

Comune di MUSSOLENTE
(Provincia di VICENZA)

REGOLAMENTO DI IGIENE
AMBIENTALE

**(Disciplina del servizio di igiene
ambientale, della tariffa corrispettivo
e della maggiorazione)**



PARTE PRIMA – NORME GENERALI.....	5
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	5
ART. 2 PRINCIPI GENERALI.....	5
ART. 3 AMBITO OTTIMALE.....	5
ART. 4 SOGGETTO GESTORE.....	6
PARTE SECONDA – TARIFFA SUI RIFIUTI.....	7
TITOLO I – NORME GENERALI.....	7
ART. 5 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI.....	7
ART. 6 COMPETENZA NELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.....	7
ART. 7 PIANO FINANZIARIO	8
TITOLO II – PRESUPPOSTI E STRUTTURA	9
ART. 8 PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA	9
ART. 9 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	10
ART. 10 SOGGETTI PASSIVI.....	10
ART. 11 ESCLUSIONI.....	11
ART. 12 STRUTTURA DELLA TARIFFA	13
ART. 13 SISTEMI DI MISURAZIONE PUNTUALE E COMMISURAZIONE DEL SERVIZIO RESO	14
ART. 14 COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE.....	15
ART. 15 NUCLEO FAMILIARE.....	16
ART. 16 SCUOLE STATALI	18
ART. 17 TARIFFA GIORNALIERA.....	18
ART. 18 TRIBUTO PROVINCIALE.....	19
ART. 19 PRODUZIONE DI RIFIUTI PARTICOLARE	19
ART. 20 SOSTITUZIONE DEL COMUNE AI SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA 20	
ART. 21 AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI.....	20
TITOLO III – ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE	21
ART. 22 OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE	21
ART. 23 AUTOCERTIFICAZIONE.....	22
ART. 24 COLLABORAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA	23
ART. 25 RISCOSSIONE ORDINARIA.....	23

ART. 26	INTERESSI	24
ART. 27	CONTESTAZIONE DI ADDEBITO, RISCOSSIONE COATTIVA E PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI.....	24
ART. 28	TRANSAZIONE DI CREDITI.....	24
ART. 29	RIMBORSI.....	24
PARTE TERZA – SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE.....		26
TITOLO I – NORME GENERALI.....		26
ART. 30	OGGETTO DEL SERVIZIO	26
ART. 31	PRINCIPI GENERALI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	26
ART. 32	PIANIFICAZIONE	27
ART. 33	ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	27
TITOLO II – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE		27
ART. 34	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI	27
ART. 35	RIFIUTI ASSIMILATI E CRITERI DI ASSIMILAZIONE	27
ART. 36	GESTIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO	28
ART. 37	MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.....	28
ART. 38	ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA E VIABILITÀ	29
ART. 39	PULIZIA, DECORO E SICUREZZA NEL SERVIZIO DI RACCOLTA.....	30
ART. 40	AUTOCOMPOSTAGGIO	30
ART. 41	CENTRO DI RACCOLTA	31
ART. 42	ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO	32
ART. 43	DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI.....	32
ART. 44	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	33
ART. 45	CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE.....	33
ART. 46	SPAZZAMENTO.....	33
ART. 47	CESTINI STRADALI	34
ART. 48	RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI	34
ART. 49	PULIZIA DELLE AREE DI MERCATO, LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	34
ART. 50	AREE DI SOSTA NOMADI.....	34
ART. 51	GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI.....	35



ART. 52 . OBBLIGHI E DIVIETI.....	35
PARTE QUARTA: ACCERTAMENTI, SANZIONI, CONTENZIOSO DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE	40
TITOLO I - ACCERTAMENTI SANZIONI E CONTENZIOSO	40
ART. 53 CONTROLLI ED ACCERTAMENTI	40
ART. 54 POTERI DEL GESTORE NELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	40
ART. 55 SANZIONI.....	41
ART. 56 RECUPERO SPESE.....	41
ART. 57 AUTOTUTELA	42
ART. 58 ENTRATA IN VIGORE	42
ART. 59 NORME TRANSITORIE.....	43
PARTE QUINTA: MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	44
ART. 60 PRESUPPOSTO E ALIQUOTE DEL TRIBUTO.....	44
ART. 61 GESTIONE DEL TRIBUTO	45
ART. 62 INTERESSI, RIMBORSI E MODESTO AMMONTARE	45
ALLEGATO A.....	46



PARTE PRIMA - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i principi generali e le disposizioni attinenti alla gestione dei rifiuti urbani e più in generale la gestione dei servizi di igiene ambientale erogati nel territorio del Comune di Mussolente. Il presente atto definisce:
 - nella parte prima, le norme introduttive e generali;
 - nella parte seconda istituisce e disciplina la "Tariffa comunale sui rifiuti" ai sensi del comma 29 dell'art. 14, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.);
 - nella parte terza, le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, e le altre disposizioni di cui all'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, e le disposizioni e obblighi generali riguardanti l'igiene del territorio;
 - nella parte quarta le norme sanzionatorie transitorie e generali;
 - nella parte quinta le modalità di applicazione della maggiorazione per i servizi indivisibili di cui all'art. 14, commi 13 e 32 del DL n. 201/2011.

Art. 2 Principi generali

1. La gestione dei rifiuti urbani si conforma ai principi di cui al DPCM 27/01/1994. In particolare, la gestione si ispira al principio di uguaglianza, garantisce parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato, si ispira a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, garantisce un'erogazione continua, regolare e priva di interruzioni, e garantisce la partecipazione e l'accesso degli utenti.
2. La gestione dei rifiuti urbani si conforma inoltre ai principi e alle finalità di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e della normativa comunitaria di riferimento, ed in particolare i principi di protezione dell'ambiente, di precauzione, prevenzione, proporzionalità e responsabilizzazione.
3. La gestione è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di cui alla parte quarta del D.LGS. 152/2006 e relative norme attuative, quelle di cui all'art. 14 del DL 201/2011 e s.m.i., nonché la normativa ambientale nazionale e regionale di tempo in tempo vigente.

Art. 3 Ambito Ottimale

1. Ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs 152/2006 la gestione dei rifiuti urbani è organizzata in ambiti territoriali ottimali. Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge regionale Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012 l'ambito territoriale ottimale è il territorio regionale. La Giunta regionale approva i bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. I consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito.

Art. 4 Soggetto Gestore

1. La gestione integrata dei rifiuti è affidata al soggetto Gestore (di seguito *Gestore*), con il quale il Comune di Mussolente ha sottoscritto apposito contratto di servizi in data 13/02/2007, e successive integrazioni;
2. Tra le funzioni del Gestore rientrano le seguenti:
 - gestione della tariffa di cui al comma 29 dell'art.14 del DL n. 201/2011 comprensiva dell'aggiornamento e implementazione della banca dati delle utenze, del recupero del pregresso, della riscossione volontaria e coattiva della tariffa e del servizio di front office all'utenza;
 - espletamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti e delle funzioni connesse.
3. Gli uffici Comunali sono tenuti a collaborare con il Gestore al fine di provvedere ad assicurare quanto necessario, in diritto e in fatto, all'intera attività di gestione dei rifiuti urbani. Le forme ed i modi di cooperazione tra Comune e Gestore sono definiti nel contratto di servizi stesso.



PARTE SECONDA – TARIFFA SUI RIFIUTI

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 5 Istituzione della tariffa sui rifiuti

1. La "tariffa sui rifiuti" è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'art. 15 del D.Lgs n.36/2003.
2. La "tariffa sui rifiuti" è individuata ai sensi dell'art. 14, comma 29 del DL n. 201/2011 e s.m.i. e ha natura di corrispettivo
3. La tariffa è determinata nel rispetto dei criteri generali dettati dal DPR n. 158/1999.
4. La determinazione della tariffa, in quanto corrispettivo, deve garantire il sinallagma contrattuale tra il servizio reso e l'entità del prelievo in particolare attraverso l'attuazione di sistemi di misurazione e commisurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico così come definiti dall'Art. 13 del presente regolamento.
5. La tariffa è soggetta ad IVA ai sensi del DPR 633/1972, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 6 Competenza nella determinazione delle tariffe

1. Ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 3 bis del DL 138/2011 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni del comma 1 bis dell'art. 3 bis del DL n. 138/2011 mediante l'insediamento del Consiglio di Bacino richiamato nell'Art. 3 del presente regolamento, le tariffe sono approvate dal Comune.
3. Il Comune trasmette al Gestore entro il 30 settembre di ogni anno eventuali richieste di modifica dei servizi erogati rispetto alle modalità vigenti.
4. Il Gestore redige e trasmette con congruo anticipo rispetto al termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione di



ogni anno al Comune lo schema di Piano Finanziario per l'anno successivo corredato dall'articolazione tariffaria nel rispetto dei criteri indicati dal DPR 158/99. Il Comune approva il documento.

5. Le tariffe sono determinate dal Comune in conformità al Piano Finanziario per ogni anno solare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di mancata deliberazione entro il termine indicato, si intendono prorogate le tariffe in vigore, fatto salvo l'adeguamento delle stesse, con l'applicazione dell'indice di inflazione programmata per l'anno di riferimento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 7 Piano Finanziario

1. La misura tariffaria della Tariffa sui rifiuti è determinata sulla base del Piano Finanziario annualmente predisposto dal Gestore con le tempistiche indicate nell'articolo precedente.
2. I costi complessivi dell'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'art. 15 del D.Lgs n.36/2003 sono indicati nel Piano Finanziario e sono raggruppati nelle seguenti categorie:
 1. costi di raccolta differenziata (CRD);
 2. costi di raccolta indifferenziata (CRT);
 3. costi di spazzamento e lavaggio delle strade (CSL);
 4. altri costi (AC);
 5. costi di trattamento e riciclo (CTR);
 6. costi smaltimento (CTS).
 7. costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso e costi generali di gestione (CARC e CGG);
 8. costi comuni diversi (CCD);
 9. costi di ammortamento (AMMn);
 10. accantonamenti (tra cui i crediti non riscossi ACCn);
 11. oneri finanziari (Rn).

Tra i costi sono inserite anche le somme stimate delle riduzioni previste dal presente regolamento.

3. La misura tariffaria relativa all'anno n viene determinata, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento, secondo la seguente formula

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + Ck_n$$

Dove:

- ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento

- CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti urbani dell'anno precedente (voci da 1 a 6 di cui al precedente comma);
- CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente (voci 7 e 8 di cui al precedente comma);
- IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento;
- X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento;
- CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

4. Al fine di garantire la copertura integrale dei costi il Piano Finanziario dovrà tenere conto degli scostamenti nei costi di gestione (CG) e nei costi comuni (CC) per l'anno di riferimento rispetto all'anno precedente, dovuti a sostanziali modifiche nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio ovvero a modifiche dei prezzi di approvvigionamento di servizi e forniture da terzi e darne motivata giustificazione.
5. Scostamenti di costi e ricavi per l'anno di riferimento rispetto all'anno precedente, diversi da quelli individuati ai sensi del precedente comma, potranno essere inclusi nel Piano Finanziario solo se adeguatamente motivati e documentati dal Gestore.

TITOLO II - PRESUPPOSTI E STRUTTURA

Art. 8 Presupposto della tariffa

1. La tariffa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nel territorio comunale.
2. Sono escluse dalla tariffa:
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative;
 - le aree comuni condominiali di cui all'art 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.
3. In caso di immobili la cui superficie ricada in più comuni la tariffa si considera dovuta in relazione al Comune nel cui territorio la superficie insiste in maniera prevalente. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal pagamento della tariffa.
4. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio

dell'anno cui la tariffa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.

5. La tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati in modo continuativo sempre che siano suscettibili di produrre rifiuti, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.
6. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
7. L'utilizzazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani è obbligatoria qualora vi sia la produzione di rifiuto urbano anche assimilato. In caso di mancata erogazione del servizio da parte del Gestore sono previste specifiche riduzioni tariffarie.

Art. 9 Ambito di applicazione

1. La tariffa si applica in tutto il territorio Comunale. L'articolazione tariffaria può prevedere delle riduzioni o maggiorazioni a singoli clienti o gruppi di clienti residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio dove il servizio viene erogato con modalità diverse rispetto al resto del territorio.
2. In particolare nelle zone in cui non è effettuata la raccolta è dovuta una riduzione della tariffa uguale o superiore al 60% dell'importo totale, in funzione della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Art. 10 Soggetti passivi

1. La tariffa corrispettivo è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte soggette a tariffa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa corrispettivo è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Salvo diversa dimostrazione, si considera soggetto passivo principale colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, in mancanza, l'intestatario della scheda di famiglia presso l'anagrafe comunale se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale e



di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirige.

4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa coloro che usano i locali e le aree in comune con il soggetto passivo, individuati in via presuntiva, nel caso di utenza domestica, in tutti coloro che risultano residenti nella stessa unità immobiliare sulla base delle risultanze anagrafiche.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto contrattuale relativo alla tariffa riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Accordi diversi sottoscritti tra privati relativamente all'assunzione degli obblighi tariffari non sono opponibili al Gestore.

Art. 11 Esclusioni

1. Non sono assoggettabili alla tariffa i locali e le aree o parti di essi, purché ben delimitati, che non sono suscettibili di produrre rifiuto urbano per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive e permanenti condizioni di mancato utilizzo. In ogni caso sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. In particolare, si presumono non assoggettabili:
 - le unità immobiliari ad uso abitativo prive di mobili e suppellettili e prive di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - le unità immobiliari adibite a pertinenze agricole;
 - le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, se i lavori abbiano una durata superiore a 90 giorni;
 - le unità immobiliari adibite a culto in senso stretto;
 - le unità immobiliari non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni;
 - le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - le unità immobiliari impraticabili o in abbandono, non soggette a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.



3. Inoltre, si presumono non assoggettabili le porzioni di unità immobiliari aventi le seguenti caratteristiche:
 - aree comuni di condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non siano adibite di fatto ad uso esclusivo di un condomino;
 - locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - parti di impianti sportivi e palestre riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoio, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - locali aventi altezza media inferiore a m. 1.70;
 - aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni compresi porticati, balconi, poggioli e simili;
 - intere aree o porzioni di esse se delimitate da attrezzature specifiche o beni mobili a cui può essere attribuita una produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
4. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:
 - le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio.
5. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, ma non sia obiettivamente possibile delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano è prevista una riduzione della superficie assoggettabile alla tariffa sui rifiuti.
6. La riduzione di cui al comma precedente è calcolata rapportando il quantitativo di rifiuti speciali non assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a trattamento (mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua tale attività) alla quantità totale di rifiuto speciale non assimilato e assimilato prodotto. La quantità di rifiuto assimilato prodotto viene determinata attraverso misurazioni puntuali, stime di conferimento anche volumetriche o in assenza utilizzando la quantità presunta calcolata moltiplicando l'indice specifico di produzione individuato per il calcolo della tariffa della categoria di appartenenza dell'utenza non domestica e la superficie complessiva della stessa al netto di eventuali porzioni non assoggettabili.
7. Le circostanze di esclusione devono essere indicate al momento della stipula della comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o di sue variazioni ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi



direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali ed aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo sarà applicata la tariffa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 12 Struttura della tariffa

1. Al fine di applicare un sistema di misurazione e commisurazione puntuale, nell'individuazione della struttura e delle modalità di calcolo della tariffa si sviluppano ulteriori modalità applicative delle disposizioni del DPR 158/99 nel rispetto dei criteri generali dettati dal medesimo.
2. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs n. 36/2003.
4. In particolare la tariffa variabile è commisurata alla quantità di rifiuto conferito dalla singola utenza (domestica e non domestica) e/o al servizio effettivamente reso alla medesima attraverso sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, così come definiti all'Art. 13 del presente regolamento.
5. La tariffa variabile è suddivisa in due diverse componenti, entrambe rispondenti ai criteri di cui al precedente comma 4:
 - Tariffa variabile parametrica, commisurata al costo effettivo del servizio base reso alla singola utenza, così come definito nell'ambito del Piano Economico Finanziario di ciascun comune;
 - Tariffa variabile puntuale, commisurata ai costi effettivi dei servizi erogati oltre a quelle ricompresi nel servizio base di cui al punto precedente;
6. Ai fini della determinazione tariffaria sono individuate due macrocategorie d'utenza principali: utenze domestiche e utenze non domestiche. La macrocategoria utenze domestiche è suddivisa in

categorie secondo il numero di componenti del nucleo familiare; la macrocategoria delle utenze non domestiche è suddivisa in categorie secondo la tipologia di attività svolta.

7. Il Comune in sede di definizione dell'articolazione tariffaria assicura le agevolazioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche attraverso la redistribuzione di una quota:
 - dei proventi derivanti dalle frazioni avviate al recupero o al riciclo e/o
 - di una quota dell'importo pari al costo evitato di smaltimento finale, determinato in base al quantitativo di rifiuti raccolti in maniera differenziata.Tali riduzioni sono conformi a quanto previsto dall'art. 14, comma 17 del DL 201/2011 e smi.
8. Il Comune in accordo con il Gestore, può attivare alcuni servizi che, seppure predisposti a favore di tutti i produttori di rifiuti urbani, sono svolti solo nei confronti delle utenze richiedenti. In sede di approvazione delle tariffe potrà essere individuato per questi servizi un addebito specifico, stabilito in relazione ai costi del servizio.
9. In nessun caso servizi su richiesta erogati nei confronti di specifiche aziende debbono andare a detrimento del complessivo servizio pubblico, nel caso esse comportino un aggravio del costo del servizio rispetto alla situazione nella quale all'utenza interessata sia erogato solo il servizio ordinario di raccolta (servizio base) il differenziale di costo sarà integralmente sostenuto dall'utenza medesima.

Art. 13 Sistemi di misurazione puntuale e commisurazione del servizio reso

1. Ai sensi dell'art.14, comma 29 del DL n. 201/2011 sono definiti "sistemi di misurazione puntuale" i sistemi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati che consentono di associare ad ogni singola utenza la quantità di rifiuti urbani dalla stessa conferiti espressa in unità di peso (kg).
2. La misurazione della quantità di rifiuti prodotti, quindi l'espressione della stessa in peso, è finalizzata alla commisurazione del prelievo economico per il servizio effettivamente reso all'utenza. La misurazione in fase di conferimento potrà avvenire anche mediante rilevazione del dato volumetrico, che deve poi essere razionalmente e fondatamente tradotto in unità di peso tramite idonei coefficienti di trasformazione (pesi specifici medi apparenti).
3. La misurazione della quantità può essere effettuata su una o più frazioni che compongono il rifiuto urbano, come usualmente suddivise nell'organizzazione della raccolta. La misurazione della quantità è finalizzata alla commisurazione del prelievo economico per il servizio



effettivamente reso all'utenza, purché nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e al principio Europeo "chi inquina paga". Devono essere evitate la misurazione di frazioni o specifici flussi i cui costi di gestione siano poco significativi e/o non presentino diretta correlazione con i costi totali effettivamente sostenuti. A tale scopo deve essere seguito il criterio della significatività dei costi medesimi e/o quello della loro diretta correlazione rispetto all'ammontare complessivo del Piano Finanziario.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle utenze alle quali viene reso un servizio individuale. Per motivi logistici, organizzativi o comunque per il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia il servizio può venire reso con attrezzature di conferimento e misurazione utilizzate da gruppi ristretti di utenze.
5. Rientrano tra i sistemi di misurazione puntuale e commisurazione del servizio reso:
 - raccolta domiciliare con assegnazione e misurazione dei volumi di contenitori o sacchi di volumetria nota conferiti al circuito di raccolta eseguito secondo frequenze definite;
 - raccolta presso strutture a conferimento collettivo con misurazione della volumetria o del peso di ciascun conferimento e/o possibilità di contabilizzare gli svuotamenti ed associarli alla singola utenza (press container con controllo degli accessi; cassonetti con sistemi di accesso controllato,...);
 - altri sistemi di misurazione dei servizi resi che consentano la commisurazione degli stessi all'effettivo livello di servizio erogato a ciascuna utenza.

Art. 14 Commisurazione della superficie

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'art. 14 del DL n. 201/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Per le altre unità immobiliari a destinazione non ordinaria la superficie assoggettabile alla tariffa è quella calpestable.
2. Per l'applicazione della tariffa possono considerarsi valide le superfici dichiarate o accertate ai fini del precedente sistema (Tarsu di cui al DL n. 507/1993; TIA1 di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 22/1997; TIA2 di cui all'art. 238 del D.Lgs n. 152/2006), fermi restando i presupposti di cui all'Art. 8 del presente regolamento.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbani, può considerare come superficie assoggettabile alla tariffa quella pari all'80%

della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998.

4. In caso di variazioni o modifiche che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente regolamento i soggetti passivi del tributo sono tenuti alla contestuale dichiarazione, per l'immobile in oggetto:
 - a. della superficie calpestabile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento;
 - b. della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, considerate nella determinazione della superficie catastale possibilmente allegando visura e planimetria aggiornate.
5. La superficie calpestabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri. La superficie delle aree scoperte viene misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. Per il calcolo della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
6. Per le utenze non domestiche, l'attribuzione della categoria di attività è fatta di norma con riguardo alla destinazione funzionale complessiva dell'unità e non alla destinazione delle singole aree e locali.
7. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari. La superficie è suddivisa attribuendo all'utenza non domestica i locali abitualmente, anche se non esclusivamente, a tal scopo adibiti, e all'utenza domestica i locali rimanenti.
8. Nell'ambito della cooperazione tra il Comune e l'Agenzia del Territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazioni civica, interna ed esterna, del Comune, secondo modalità di interscambio definite da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa nelle modalità stabilite dal comma 9 del D.L. 201/2011 e s.m.i..
9. Nell'impossibilità di disporre delle superfici imponibili, si applicano le presunzioni di cui agli articoli 2727-2729 del Codice civile, salvo conguaglio sugli importi determinati in via definitiva.

Art. 15 Nucleo familiare

1. Nel caso di persone non iscritte all'anagrafe comunale, ma stabilmente conviventi con un nucleo familiare iscritto, c'è l'obbligo di dichiararlo al



momento della stipula della comunicazione obbligatoria o ai fini della modifica dello stesso, entro 30 giorni dalla modifica del numero di conviventi.

2. Su dichiarazione dell'intestatario della comunicazione obbligatoria, purché adeguatamente documentata, una persona iscritta all'anagrafe comunale di fatto però domiciliato in modo stabile altrove, è esclusa dal computo del nucleo familiare soltanto nei casi sotto elencati:
 - cause di forza maggiore (lungodegenza in clinica, affido di minore, detenzione carceraria, etc.);
 - domicilio all'estero, anche senza iscrizione all'AIRE;
3. In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali (uso foresteria) e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure risulti sfitto con le utenze idriche attive, si applica la tariffa prevista per un numero di occupanti pari alla media delle utenze domestiche dell'ambito del Comune arrotondata all'unità superiore
4. Per le utenze domestiche anagraficamente residenti, il numero dei componenti del nucleo familiare è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di competenza. Sono fatte salve le variazioni che intervengono in corso d'anno, se registrate presso l'ufficio anagrafe, con decorrenza dal giorno di variazione registrato.
5. Inoltre, la determinazione del nucleo familiare avviene con le seguenti modalità:
 - 1) Alle utenze domestiche non iscritte all'anagrafe comunale ma che di fatto occupano i locali, è attribuito il numero dei componenti desunto dalla comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio. In assenza di detta comunicazione obbligatoria è attribuito un numero di componenti presuntivo pari alla media delle utenze domestiche dell'ambito del Comune arrotondata all'unità superiore;
 - 2) Per le utenze domestiche per le quali i locali risultino occupati per periodi non superiori a sei mesi anche non consecutivi nel corso dello stesso anno solare (uso stagionale) si applica la tariffa prevista per un numero di occupanti pari al 50% dei componenti desunto dalla comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio. In assenza di detta comunicazione obbligatoria è attribuito un numero di componenti presuntivo pari al 50 % della media delle utenze domestiche dell'ambito del Comune, arrotondata all'unità superiore;
 - 3) Nel caso si verifichino le seguenti condizioni:
 - o immobili predisposti ad uso abitativo ma permanentemente non occupati o comunque occupati per meno di 30 giorni annui anche non consecutivi;

- o numero di svuotamenti annui uguale o inferiore a 2 nel caso in cui siano attivi sistemi di misurazione degli svuotamenti del secco residuo con contenitori di volumetria pari a 120 lt.

Le utenze domestiche sono soggette al pagamento della sola quota fissa stabilita per le famiglie di un componente.

Art. 16 Scuole statali

1. La tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente dovrà essere versata al Gestore e sottratta dal costo che deve essere coperto con la tariffa corrispettiva.

Art. 17 Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di asporto dei rifiuti urbani prodotti dai clienti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché per occupazioni o conduzioni di impianti sportivi o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali di tipo occasionale, viene istituita una specifica tariffa rapportata ai giorni di occupazione.
2. Soggetto passivo della tariffa è l'organizzatore dell'evento o dell'iniziativa o, in sua assenza, il soggetto titolare della concessione o permesso per l'occupazione dello spazio. In assenza di organizzatore e di autorizzazione, risponde direttamente dell'obbligo tariffario il produttore di rifiuto.
3. E' considerata occupazione temporanea l'occupazione pari o inferiore a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare.
4. Per i banchi di mercato con concessione ordinaria La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, divisa per 365, moltiplicata per il numero di giorni di occupazione e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento, da determinarsi nella delibera tariffaria, in conformità con quanto previsto dall'Art. 13 del presente regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee di aree pubbliche da parte di attrazioni, giostre, roulotte, caravan o simili in occasione di sagre e fiere e per le occupazioni di aree pubbliche da parte di banchi di mercato senza concessione ordinaria giornaliera, viene fissata annualmente una tariffa



calcolata sulla base dei giorni di permanenza e delle tipologie di attrazione.

6. Alle occupazioni stagionali di aree scoperte, pubbliche o private, da parte di pubblici esercizi di ristorazione, commerciali o simili nell'adiacenza degli stessi, vengono applicate le tariffe applicate alle utenze non domestiche, in relazione alla superficie e alla durata dell'occupazione. In tal caso soggetto passivo è lo stesso esercente.

Art. 18 Tributo provinciale

1. Ai sensi del dell'art. 14, comma 28 del DL n. 201/2011 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla "tariffa sui rifiuti", è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della stessa tariffa sui rifiuti, esclusa la maggiorazione di cui alla parte quinta del presente regolamento.

Art. 19 Produzione di rifiuti particolare

1. Per produzioni di rifiuti urbani peculiari per frequenza, quantità, qualità o non disciplinate altrimenti nel presente regolamento, il servizio è effettuato sulla base di specifici contratti tra il produttore e il Gestore, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
2. Il corrispettivo è determinato in analogia con le tariffe in vigore e commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal Gestore, attraverso sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti.
3. In mancanza di contratto scritto il Gestore applica e riscuote il corrispettivo secondo i criteri indicati al comma precedente, ove il servizio sia comunque effettuato.
4. Nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente e per un periodo inferiore a 215 giorni annui, anche non consecutivi, la quota variabile parametrica di cui alla lettera a), comma 5 dell'art. 13 del presente regolamento, sarà ridotta, secondo criteri di proporzionalità, rapportando i giorni di utilizzo effettivo su base annua. La riduzione non potrà superare il 30% del valore totale della tariffa. Il presente comma non si applica ai casi di cui all'Art. 17 comma 4 del presente regolamento.

5. Gli immobili su cui si esercita un'attività economica o istituzionale, comunque predisposti all'uso ma in cui in via permanente non viene esercitata l'attività, sono soggetti al pagamento della sola quota fissa.
6. Ai fini della commisurazione del prelievo ai costi del servizio effettivamente reso, su presentazione di apposita istanza da far pervenire per iscritto al Gestore da parte dell'utenza entro i termini previsti dal regolamento, è previsto un adeguamento fino all'80% della quota variabile parametrica di cui alla lettera a), comma 5 dell'art. 13 del presente regolamento. Tale adeguamento verrà riconosciuto qualora il richiedente dichiara di produrre un quantitativo di rifiuti inferiore al 35% della quantità presuntiva derivante dal calcolo previsto dal metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999 (Kd X superficie). Il cliente dovrà presentare una richiesta secondo le modalità previste dalle norme attuative e dal regolamento integrato attestante la propria produzione di rifiuti. Al fine di concedere e/o confermare l'adeguamento richiesto il Gestore ha la facoltà di verificare quanto sottoscritto dall'utente mediante verifiche e sopralluoghi specifici o altri riscontri.

Art. 20 Sostituzione del Comune ai soggetti obbligati al pagamento della Tariffa

1. Il Consiglio comunale, ai sensi dell'art.14 comma 19 del DL n. 201/2011, può deliberare riduzioni ed esenzioni, con finalità sociali ed ambientali, a vantaggio di specifiche utenze domestiche e non domestiche.
2. Nei casi di cui al comma 1 il pagamento della tariffa a carico delle utenze interessate avviene da parte del Comune, che si sostituisce così al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa.
3. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
4. In tal caso il Comune deve comunicare al Gestore entro il 30 gennaio di ogni anno, ovvero in corso d'anno per specifici casi, i nominativi ovvero i criteri di individuazione dei clienti ai quali intende sostituirsi.

Art. 21 Agevolazioni e riduzioni

1. Alla tariffa delle utenze non domestiche, come previsto dell'art. 14 comma 18, del DL n. 201/2011 e e s.m.i., è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto responsabile dell'attività di recupero dei rifiuti stessi (avvio a recupero). La riduzione è applicata dal Gestore sulla base della quantità annua del rifiuto assimilato destinato effettivamente a recupero



rapportata al rifiuto effettivamente o presuntivamente conferito a seconda che siano o meno attivati sistemi puntuali di rilevazione. Le modalità analitiche di calcolo e di riconoscimento della riduzione sono definite dal Gestore in accordo con il Comune nel rispetto delle indicazioni del presente comma. La documentazione comprovante il mancato conferimento va presentata annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si chiede la riduzione. Nei casi di cui al presente comma non si applica quanto previsto dall'Art. 9 comma 2 del presente regolamento.

2. Nel caso in cui il mancato svolgimento del servizio, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi determini una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, alle utenze coinvolte è riconosciuta una riduzione della tariffa pari all'80% del totale, rapportato al periodo di interruzione del servizio.
3. Nel caso in cui le unità abitative adibite a civile abitazione e di norma stabilmente occupate (ovvero per non meno di sei mesi anche non consecutivi) siano temporaneamente chiuse o l'uso sia sospeso per un periodo prolungato (di almeno 30 giorni consecutivi) viene riconosciuta, fatta salva la presentazione di adeguata comunicazione, una riduzione calcolata sulla quota variabile parametrica della tariffa di cui alla lettera a), comma 5 dell'art. 12 rapportata al periodo di non utilizzo dei locali e al numero dei componenti il nucleo familiare che abbiano effettivamente sospeso l'uso prendendo come base le tariffe approvate. La riduzione non potrà superare il 30% del valore totale della tariffa.
4. Salvo quanto diversamente disposto dal regolamento, le riduzioni tariffarie sono riconosciute solamente su richiesta della parte interessata ed operano a decorrere dalla data della richiesta, o dalla data di decorrenza dell'obbligo tariffario se fatte contestualmente alla stipula della comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio.
5. Le richieste di agevolazioni e riduzioni incomplete o pervenute oltre i termini previsti dal regolamento integrato non produrranno effetto.
6. Le domande incomplete non producono effetto fino ad avvenuta integrazione di tutti i dati necessari.

TITOLO III – ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE

Art. 22 Obbligo della comunicazione

1. Ai fini della fruizione del servizio è fatto obbligo al cliente di presentare apposita comunicazione contenente i dati necessari alla determinazione del rapporto obbligatorio.
2. La comunicazione non idonea a identificare il soggetto dichiarante, il proprietario dell'immobile, o gli estremi dell'utenza, o i dati che determinano l'ammontare della tariffa o comunque gravemente incompleta o priva dei requisiti indicati al DPR 445/2000, è nulla. In caso di comunicazione incompleta, l'obbligo di presentazione si intende assolto fermo restando l'imputabilità al dichiarante delle conseguenze derivanti dai dati mancanti o infedeli.
3. La comunicazione obbligatoria va presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento e produce effetto fino a nuova comunicazione o accertamento.
4. Le comunicazioni dovranno essere effettuate presso gli sportelli del Gestore secondo le istruzioni previste dal contratto di servizio, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Gestore, da compilare in ogni loro parte, o con autocertificazione in carta libera contenenti tutti i dati richiesti nel corrispondente modello.
5. Salvo quanto diversamente previsto, le dichiarazioni producono effetto a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento denunciato.
6. La comunicazione di cessazione, se presentata entro i termini, produce effetto dalla data di cessazione dell'occupazione o conduzione dichiarata. Quando l'evento viene dichiarato tardivamente la comunicazione di cessazione produce effetto dalla data di presentazione, salvo che il cliente dimostri con adeguata documentazione che la tariffa sia stata assolta da altro cliente per gli stessi locali o aree, nel qual caso produrrà effetto dal 1° gennaio successivo alla data di cessazione dell'occupazione o conduzione.
7. Salvo quanto disposto dal comma precedente, ogni riduzione richiesta dal cliente ai sensi degli art. 15 e 17 del regolamento Integrato che non sia denunciata entro il termine previsto per la presentazione delle denunce obbligatorie, produce effetto dalla data di sua presentazione.

Art. 23 Autocertificazione

1. Fatti salvi i casi in cui il presente regolamento richiede idonea o specifica documentazione, ogni dichiarazione contenente dati personali o fatti a conoscenza della persona dichiarante, può essere resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo i requisiti previsti nel DPR 445/2000. Tuttavia non è ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allo scopo



di dare prova di un fatto passato o comunque ogni qualvolta la veridicità del dichiarato non sia oggettivamente riscontrabile da parte del Gestore.

Art. 24 Collaborazione degli uffici comunali e tutela della riservatezza

1. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti locali ed aree, sono tenuti a comunicare al cliente l'obbligo di provvedere alla dichiarazione nel termine stabilito.
2. Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono obbligati a comunicare al Gestore tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa, attivandosi d'ufficio o su richiesta del Gestore stesso.
3. Ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.LGS. 196/2003, è autorizzata a favore del Gestore la diffusione dei dati personali a disposizione del Comune per le sole finalità inerenti la gestione della tariffa e del servizio e nei limiti generali fissati dalla normativa stessa. Il Gestore è tenuto a garantire la tutela della riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dal D.LGS. 196/2003.

Art. 25 Riscossione ordinaria

1. L'applicazione e riscossione della tariffa avviene a cura del soggetto Gestore.
2. Per ogni annualità di servizio fatturata viene predisposto un numero minimo di due rate, di norma emesse contestualmente per semplificare gli adempimenti dei clienti.
3. Il Comune può concordare con il Gestore variazioni delle scadenze e del numero di rate rispetto a quanto stabilito dal precedente comma.
4. Il termine per il pagamento non può essere inferiore a 20 giorni dall'emissione della fattura, tranne nei casi di rischio di insolvenza o di frode.
5. Non vengono emesse bollette di importo totale inferiore a euro 12,00. La rinuncia all'emissione non comporta in alcun modo né estinzione del credito né rinuncia allo stesso.
6. Le somme a debito o a credito maturate dai prelievi tariffari in vigore fino al 31.12.2012 possono essere applicate direttamente dal gestore ai fini della compensazione con le somme dovute a titolo di tariffa corrispettivo.